

STUDIO LEGALE
PARENTE
00187 ROMA - Via Emilia, 81
Tel. 06/42004721 - Tel/Fax 06/42004726

Spett.le

**Ministero dell'Interno – Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile**

Piazza del Viminale, n. 1

00184 ROMA

**Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

c/o l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Via dei Portoghesi, n. 12

00186 ROMA

A mezzo ufficiale giudiziario

Anticipato a mezzo p.e.c. a:

segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it;

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

**INVITO ALL'ESECUZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE
DEL CONSIGLIO DI STATO – SEZ. 3° – N. 253/2015 (all.to 1).
INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE.**

PER: il sig. *Antonio PUGLIESE*, nato a Crotone il 18.6.1980, (C.F. PGL NTN 80H18 D122P) rappresentato e difeso, giusta procura a

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni grado e fase del medesimo, negli atti conseguenti, necessari ed opportuni, compresi appello, gli atti esecutivi e la fase esecutiva, l'eventuale opposizione a esecuzione, gli avv.ti Giovanni Carlo Parente e Stefano Monti, sia congiuntamente che disgiuntamente ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre domanda riconvenzionale e chiamare in causa terzi, di transigere, di rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed alla causa, di rilasciare quietanze, di incassare le somme, di farsi sostituire, nonché eleggere domicilio presso altri avvocati.

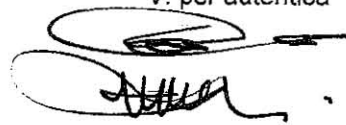
Eleggo domicilio presso il loro studio in Roma, Via Emilia, 81.

Ampliamente informato, acconsento al trattamento dei dati personali per lo svolgimento del mandato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

Antonio Pugliese

V. per autentica



marginale del presente atto, dagli Avv.ti Giovanni Carlo Parente (C.F.: PRNGNN63C11Z114I - PEC avv.giovannicarloparente@puntopec.it) e Stefano Monti (C.F.: MNTSFN75L05F224T - PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org – FAX: 06.42004726) e domiciliato nello studio del primo in Roma, Via Emilia, n. 81

PREMESSO

Con il ricorso in appello R.G. n. 10356/2014, assegnato alla sezione 3° del Consiglio di Stato, il Sig. PUGLIESE ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. 1^a Bis - n. 10083/2014, che aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere l'annullamento:

- del decreto n. 276 dell'8 maggio 2014 del *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* con cui era stato escluso dalla procedura di stabilizzazione nel Corpo dei Vigili del fuoco, riservata al personale precario (cd “discontinuo”) per deficit staturale (cm 163,5 in luogo della statura minima di cm 165);

- del **verbale della Commissione Medica** in data 28 aprile 2014 (richiamato nel provvedimento di esclusione, ma non cognito);

- del **decreto del Capo del Dipartimento dei VV.F. n. 3747 del 27 agosto 2007, di indizione della procedura stabilizzatoria** in parola, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, lett. f) indica quale requisito di ammissione alla procedura “*statura non inferiore a m 1,65 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233*”;

- del **decreto del Capo del Dipartimento n. 1996 del 28 aprile 2008, di approvazione della graduatoria** concorsuale;

- del **decreto del Ministero dell'Interno n. 78 in data 11 marzo 2008**, recante il “*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica*,”

psichica ed attitudinale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria”;

- del **D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411**, art. 3, comma 2 (come modificato dal D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233) contenente il **limite minimo di statura** per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

- del **Decreto del Ministero dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008**, artt. 1 e 5.

Rimarcando l'irragionevolezza della differenziazione dei requisiti di accesso (**altezza minima**) rispetto all'arruolamento in qualità di vigile discontinuo (cm 162, ex Tabella I, art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 76/2004, richiamava la recente sentenza n. 768/2014 dello stesso Supremo Collegio che, in identica fattispecie, attestava l'omogeneità delle mansioni svolte dai discontinui con quelle espletate dai vigili del fuoco in servizio permanente, annullando per irragionevolezza e contraddittorietà il d.p.c.m. 411/1987, nonché' il bando di concorso, nella parte in cui stabiliscono per il personale in servizio permanente un limite di altezza superiore rispetto a quello previsto per l'arruolamento in qualità di discontinuo.

CONSIDERATO

Che nel corso del giudizio di appello è emersa la necessità di estendere il contraddittorio a tutti i controinteressati e l'appellante ha chiesto ed ottenuto, con decreto presidenziale n. 253/2015, **pubblicato mediante deposito in Segreteria il 24.3.2015**, notificato contestualmente al presente atto, che l'integrazione avvenisse mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di codesto spett.le Ministero: “appare conveniente disporre che il Ministero dell'Interno presti, nel modo di

cui appresso, la propria collaborazione all'effettuazione dell'incombente; Ritenuto che la formalità da eseguire consista nella pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dell'Interno, nella parte dove sono abitualmente inseriti gli avvisi relativi ai bandi, concorsi, etc., relativi al personale (e specificamente del personale del Corpo Vigili del Fuoco), di un avviso contenente gli estremi essenziali del presente giudizio (nome del ricorrente, autorità giudiziaria, numero del registro generale ricorsi, estremi degli atti impugnati, sintesi dei motivi d'impugnazione, ecc.) con altresì l'elenco nominativo dei controinteressati; l'avviso dovrà rimanere inserito e reperibile nel sito sino alla definizione del giudizio, ma ai fini processuali l'incombente si potrà ritenere perfezionato decorsi quindici giorni dal primo inserimento (che dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data del deposito in segreteria del presente decreto)";

che essendo impugnato il bando di concorso, si ritiene di individuare i controinteressati in tutti i soggetti interessati dalla procedura stabilizzatoria ed inseriti nella graduatoria approvata con decreto del Capo del Dipartimento n. 1996, del 28.4.2008, come successivamente modificata/integrata (all.to 2);

che il ricorso ha R.G. n. 10356/2014 e pende presso il Consiglio di Stato – Sez. 3° - tra il Sig. **Antonio PUGLIESE**, nato a Crotone il 18.6.1980, (C.F. PGL NTN 80H18 D122P) contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante p.t.; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro p.t., il Sig. Antonio Scavelli;

che il sunto del ricorso è il seguente:

“Con il ricorso in appello R.G. n. 10356/2014 il Sig. Antonio PUGLIESE nato a Crotone il 18.6.1980, (C.F. PGL NTN 80H18 D122P) contro il Ministero dell’Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Sig. Antonio Scavelli, ha chiesto la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio – Sez.^ I^ Bis - n. 10083/2014, che aveva respinto il suo ricorso teso ad ottenere l’annullamento:

- del decreto n. 276 dell’8 maggio 2014 del **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** con cui era stato escluso dalla procedura di stabilizzazione nel Corpo dei Vigili del fuoco, riservata al personale precario (cd “discontinuo”) per deficit staturale (cm 163,5 in luogo della statura minima di cm 165);*
- del verbale della **Commissione Medica** in data 28 aprile 2014 (richiamato nel provvedimento di esclusione, ma non cognito);*
- del decreto del Capo del Dipartimento dei VV.F. n. 3747 del 27 agosto 2007, di indizione della procedura stabilizzatoria in parola, nella parte in cui all’art. 2, comma 1, lett. f) indica quale requisito di ammissione alla procedura “statura non inferiore a m 1,65 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233”;*
- del decreto del Capo del Dipartimento n. 1996 del 28 aprile 2008, di approvazione della graduatoria concorsuale;*
- del decreto del Ministero dell’Interno n. 78 in data 11 marzo 2008, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria”;*
- del **D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411**, art. 3, comma 2 (come modificato dal D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233) contenente il **limite***

minimo di statura per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

*- del **Decreto del Ministero dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008**, artt. 1 e 5.*

*Dimostrando di essere un discontinuo in possesso dei titoli per la stabilizzazione e rimarcando l'irragionevolezza della differenziazione dei requisiti di accesso (**altezza minima**) rispetto all'arruolamento in qualità di vigile discontinuo (cm 162, ex Tabella I, art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 76/2004, richiama la recente sentenza n. 768/2014 del Consiglio di Stato che, in identica fattispecie, attestava l'omogeneità delle mansioni svolte dai discontinui con quelle espletate dai vigili del fuoco in servizio permanente, annullando per irragionevolezza e contraddittorietà il d.p.c.m. 411/1987, nonché' il bando di concorso, nella parte in cui stabiliscono per il personale in servizio permanente un limite di altezza superiore rispetto a quello previsto per l'arruolamento in qualità di discontinuo. In corso di giudizio emergeva la necessità di integrare il contraddittorio e l'incombente era autorizzato, a mezzo del sito internet del Ministero dell'Interno, con decreto Presidenziale n. 253/2015".*

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. Antonio PUGLIESE, ut supra rappresentato e difeso

CHIEDE

*- all'Amministrazione dell'Interno di procedere **entro e non oltre il 23 aprile 2015** a pubblicare sul proprio sito internet copia del sunto del ricorso antescritto, inserendo i dati richiesti e forniti e l'elenco nominativo dei controinteressati di cui alla graduatoria approvata con decreto del Capo del Dipartimento n. 1996, del 28.4.2008, come successivamente modificata/integrata, specificando che la pubblicazione*

viene effettuata in esecuzione del decreto Presidenziale della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 253/2015 al fine di far conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco”;

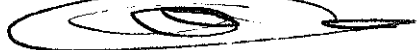
- di **non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva**, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti, relativi alla controversia promossa dal Sig. PUGLIESE;

- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

Distinti saluti.

Roma, 31.3.2015

Avv. Giovanni Carlo Parente



Avv. Stefano Monti

